

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII}
_{N. 4}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1962

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BETTIOL, BARBI PAOLO e BERRY

(CAMERA N. 2925-B; SENATO N. 1888)

Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519,
recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE II)

il 17 gennaio 1962

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE I)

il 20 giugno 1962

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE II)

il 12 luglio 1962

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », d'iniziativa dei deputati Bettiol ed altri, approvata, in sede deliberante, dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica il 20 giugno 1962 e dalla II Commissione permanente, in sede legislativa, della Camera dei Deputati il 12 luglio 1962.

Detta legge prevede aumenti nel ruolo organico degli avvocati dello Stato ed all'articolo 3 dispone che all'onere di lire 33.740.000 derivante dalla sua applicazione, nell'esercizio finanziario 1962-63 « si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Senonché, il richiamato provvedimento che dovrebbe assicurare la copertura della spesa risulta approvato soltanto dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 ottobre 1961 e trovasi tuttora all'esame della VI Commissione della Camera dei Deputati in sede legislativa.

In tale situazione, non sembra che l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa possa ritenersi valida ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 5 agosto 1962.

SEGNI

TREMELLONI.

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali	N.	9
Sostituti avvocati generali	»	67
Vice avvocati	»	68
Sostituti avvocati	»	71

ART. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

ART. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.